

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale: "la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove";
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni Comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009";
- l'art. 4, comma 5, della l.r. n. 10/2008, in base al quale la nuova Unione di Comuni subentrante alla Comunità montana disciolta deve essere costituita entro il 30 giugno 2009;
- l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2008, come modificato dall'art. 38 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 22, che reca "qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una Unione di Comuni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario; il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione nonché all'insediamento degli organi dell'Unione";
- l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008, che reca "le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per eser-

citare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:

- a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
 - b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
 - c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare;
- l'art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2008, che reca: "le Unioni così istituite assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ed è attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti";
 - la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 3) relativo alla Comunità montana Valle del Tidone in cui si propone lo scioglimento, salva la possibilità di eventuale e contestuale trasformazione in Unione di Comuni, composta dai medesimi Comuni di Caminata, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone Valle del Tidone, qualora tutti i Comuni interessati si esprimano in tal senso; in subordine si propone lo scioglimento, salva la possibilità di includere il Comune di Pecorara nella Comunità montana Appennino Piacentino;

Acquisiti i pareri in merito alla proposta formulata dalla Regione, deliberati dagli organi rappresentativi dei Comuni interessati ed in particolare:

- parere contrario all'Unione dei Comuni proposta dalla Regione espresso dal Consiglio comunale di Nibbiano, con deliberazione consiliare n. 1 del 27/01/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere contrario all'Unione dei Comuni proposta dalla Regione, espresso dal Consiglio comunale di Caminata, con

deliberazione consiliare n. 14 del 28/11/2008 adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

- parere di adesione alla proposta formulata dalla Regione espresso dal Consiglio comunale di Pecorara, con deliberazione consiliare n. 18 del 29/11/2008, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere di adesione espresso dal Consiglio comunale di Pianello Valtidone, con deliberazione consiliare n. 1 del 26/01/2009, adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Acquisita la deliberazione consiliare n. 1 del 31/01/2009, della Comunità montana della Valle del Tidone, con la quale si prende atto dei pareri summenzionati;

Preso atto dei pareri favorevoli alla proposta di trasformazione in Unione, espressi dai Comuni di Pecorara e di Pianello Valtidone, e tenuto conto di quelli contrari dei Comuni di Nibbiano e Caminata, valutata l'opportunità di accogliere comunque la proposta di costituire l'Unione almeno tra i Comuni favorevoli, al fine di conseguire la necessaria configurazione dell'assetto funzionale, organizzativo e finanziario all'ambito plurifunzionale, in considerazione di una molteplicità di elementi legati alla contiguità ed alle caratteristiche territoriali e demografiche degli enti, socio-economiche complessive, ai preesistenti ambiti di cooperazione e all'omogeneità delle funzioni dei comuni interessati al riordino;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale della Comunità Montana Valle del Tidone:

- l'art. 42 della l.r. n. 10/2007, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi con-

tratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore." ;

- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428." ;
- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;
- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti, infine, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli art. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge" ;
- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie" che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali;
- l'art. 38 del Testo Unico n. 267/2000 che reca: "consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili" ;

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Soppressione

La Comunità montana della Valle del Tidone è soppressa. La soppressione ha effetto contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione che dovrà essere costituita tra i Comuni di Pecorara e Pianello Valtidone, a seguito della tornata elettorale amministrativa del 2009, purché la nuova Unione di Comuni sia costituita entro il 30 giugno 2009. Allo spirare di tale termine, in caso di mancata costituzione dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - la Comunità montana della Valle del Tidone è comunque soppressa; in tale ultima evenienza con successivo decreto presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successori.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone per l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo della Nuova Unione, è fissato al 23 aprile 2009. Nella prima seduta utile, successiva alle elezioni amministrative del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sinda-

co; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 3

Funzioni

Le funzioni già di competenza della Comunità montana della Valle del Tidone, per i territori dei Comuni di Caminata e Nibbiano sono svolte, in assenza di diversi accordi tra gli enti interessati, con le modalità seguenti:

- la Provincia di Piacenza svolge, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 10/2008, le funzioni in materia di agricoltura, di forestazione (ivi inclusa la predisposizione dei programmi di intervento di cui all'art. 8, commi 3 e 4, della l.r. n. 6/1975), di raccolta di funghi epigei spontanei, le funzioni in materia di usi civici, le funzioni in materia di agriturismo ai sensi della l.r. n. 26/1994, di salvaguardia della flora regionale ai sensi della l.r. n. 2/1977, di vincolo idrogeologico ex art. 149, comma 2, l.r. n. 3/1999,;
- i Comuni di Caminata e Nibbiano svolgono le funzioni relative all'utilizzazione delle terre incolte ai sensi della l.r. n. 37/1977;
- la Nuova Unione costituita tra i Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara subentra, in relazione al territorio di tali Comuni - a condizione che lo statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008 - nelle funzioni già di competenza della soppressa Comunità montana, nonché nella potestà di esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e le iniziative attribuite alla precedente Comunità montana dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti, in relazione al territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 4

Procedura successoria e nomina del commissario

Il Presidente della Comunità montana della Valle del Tidone, nel periodo ricompreso tra l'1 marzo e l'ultima seduta utile del Consiglio comunitario prima della soppressione dell'ente, sentiti gli enti interessati, predispone inoltre una proposta di piano successorio che:

- a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, in proporzione alla popolazione dei Comuni che confluiscono negli enti subentranti;

- b) individua nell'Unione dei Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara l'ente che succede nella titolarità del patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunità montana - fatti salvi i mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e gli oneri di ammortamento degli stessi;
- c) individua gli interventi che insistono sul territorio dei Comuni di Caminata e Nibbiano e che sono assistiti da mutui, disponendo che in tali mutui e negli oneri di ammortamento degli stessi subentrano i suddetti Comuni, che sono tenuti a dar seguito agli interventi provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione.

La proposta di piano è trasmessa ai sindaci dei Comuni interessati ed al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto della stessa nell'ultima seduta utile prima della soppressione.

In tale sede il Consiglio della Comunità montana procede altresì a:

- indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano;
- approvare il Rendiconto di gestione;
- verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
- trasmettere il piano per l'approvazione agli enti subentranti.

Gli enti devono trasmettere le deliberazioni di approvazione alla Regione, che rende efficace il piano successorio con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto:

- regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- nel caso in cui ciò sia necessario nomina il commissario liquidatore - per l'attuazione del piano successorio - regolandone l'attività.

L'Unione dei Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara succede alla Comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici non trasferiti ad altri soggetti a norma della proposta di riparto di cui al presente articolo ivi compresa la partecipazione eventuale a consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione.

Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Valle del Tidone sono posti a carico dei seguenti soggetti:

- Nuova Unione costituita tra i Comuni Pianello Val Tidone e Pecorara in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei Comuni Pianello Val Tidone e Pecorara e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
- Comuni di Nibbiano e Caminata, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione dei Comuni stessi, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana.

Art. 6

Personale

La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 1, dell'art. 42, della l.r. n. 10/2008 e aver sentito gli enti interessati, individua i criteri per l'assegnazione del personale della Comunità montana agli enti che subentrano a questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali oppure, nel caso si registrasse una impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, a enti terzi.

La Comunità montana Valle del Tidone, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

- a) predispone il piano di successione relativo al personale, che individua il personale, dipendente a tempo indeterminato della Comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa, con proposta di ricollocazione del personale stesso;
- b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art.47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990;
- c) comunica l'esito della procedura di cui sopra, trasmettendo il piano di successione alla Regione per l'approvazione dello stesso con decreto presidenziale, da adottarsi entro il 30 giugno 2009;il decreto rende il piano giuridicamente efficace.

Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.

Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Art. 7
Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)